

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

Carapelle, 02/10/2026

Al Personale docente a tempo determinato

Al DSGA

Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 55

**OGGETTO: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato: supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027)**

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTA** la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

**VISTO** l'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

**CONSIDERATO** che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

**VISTA** l'ordinanza n. 16715/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che stabilisce che ***i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico***, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

**CONSIDERATO** il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2026/2027, delibera n. 315 del 24/03/2026;

**DATO ATTO** che il calendario proposto dalla Regione Puglia è così formulato:

Inizio attività didattica: giovedì 17 settembre 2026.

Fine attività didattica per scuola primaria e scuola secondaria di I grado: 8 giugno 2027; scuola dell'infanzia sabato 30 giugno 2027.

Sospensione delle lezioni: Oltre alle domeniche nell'anno scolastico 2026/2027 sono considerati festivi: 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione; 25 dicembre 2026: Natale; 26 dicembre 2026: Santo Stefano; 1° gennaio 2027: Capodanno; 6 gennaio 2027: Epifania; 28 marzo 2027: Santa Pasqua; 29 marzo 2027: Lunedì dell'Angelo; 1° maggio 2027: Festa dei Lavoratori; 2 giugno 2027: Festa della Repubblica; Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE (Mat. - Elem. - Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041 CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2026 al 05 gennaio 2027, mentre quelle pasquali dal 25 marzo al 30 marzo 2027.

Recupero giorni per anticipo delle attività didattiche deliberato dagli OO.CC:

lunedì 2 novembre 2026

lunedì 8 febbraio 2027

martedì 9 febbraio 2027

sabato 24 aprile 2027

lunedì 26 aprile 2027

Ponti regionali: lunedì 7 dicembre 2026.

**VISTA** la Delibera n. 189 del Consiglio di Istituto del 06/07/2026 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2026/2027;

**VISTA** la Delibera del Collegio dei docenti n. 63 del 23/06/2026 con cui sono stati proposti n. 5 giorni d'anticipo d'inizio delle attività didattiche all'11 settembre 2026;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

### **INVITA**

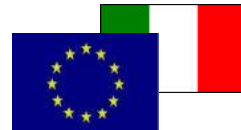
i docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Pertanto la richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore tramite apposito modello (allegato alla presente e disponibile sul sito) e consegnata in segreteria o inviata all'indirizzo [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it).

### **AVVISA**

i docenti con contratto a tempo determinato, della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si informa, inoltre, il personale docente con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 2019/21, non sono



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

monetizzabili e dovranno quindi essere fruite, come già detto, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Si precisa che, in caso di mancata richiesta di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, viene meno il diritto alle ferie e alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.

Il Dirigente scolastico

**prof. Pasquale MOREA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993